

Dichiarazione del Consiglio

A partire da questo momento e fino alla fine del mese di dicembre 1999 il Consiglio effettua una valutazione dell'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi che incombono loro in virtù della presente azione comune, in particolare per quanto si riferisce all'attuazione dell'articolo 2 della stessa. In questa circostanza il Consiglio potrà decidere se proseguire la valutazione suddetta su base periodica.

A tal fine verrà presentata al Consiglio una relazione redatta sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e nel contesto del meccanismo di valutazione adottato dal Consiglio in data 5 dicembre 1997, che:

- stabilisce lo stato di attuazione della presente azione comune,
- descrive le misure nazionali applicate in virtù della presente azione comune e, in particolare, esamina le prassi di repressione dei reati contemplati nell'azione comune medesima,
- esamina qualsiasi misura necessaria che tenda a rendere più efficace la cooperazione giudiziaria nei confronti dei reati contemplati dalla presente azione comune, esaminando tra l'altro, i termini di detta cooperazione ed appurando se la condizione della doppia punibilità, contenuta nella legislazione nazionale, ostacoli la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri,
- spiega, se del caso, i motivi che sono causa di ritardo per l'attuazione della presente azione comune.

Dichiarazione della delegazione austriaca sull'articolo 3

L'Austria rinvia alla facoltà conferitale dall'articolo 18, paragrafo 2, del secondo protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 221 del 19. 7. 1997, pag. 11), di sospendere per un periodo di cinque anni i propri obblighi connessi con gli articoli 3 e 4 di tale Protocollo, e dichiara che ottempererà agli obblighi derivanti dall'articolo 3 dell'azione comune nello stesso periodo di tempo.

Dichiarazione della delegazione danese sull'articolo 3

La delegazione danese dichiara che non attuerà l'articolo 3 estendendo la legislazione danese applicabile alla responsabilità penale delle persone giuridiche.

Dichiarazione della delegazione tedesca sull'articolo 4, secondo comma

La Germania muove dal presupposto che nel quadro della concertazione di cui all'articolo 4, secondo comma dell'attuale versione si tenga adeguatamente conto dell'importanza dell'ubicazione, ossia della localizzazione dell'organizzazione criminale o di una parte di essa.

Dichiarazione della delegazione belga sull'articolo 1

La delegazione belga ritiene che nella definizione della nozione di «organizzazione criminale» di cui all'articolo 1 sono inclusi i modi operandi usati dai rei. I modi operandi sono finalizzati all'utilizzazione dell'intimidazione, della minaccia, della violenza, di pratiche fraudolente o della corruzione o al ricorso a strutture commerciali o di altra natura al fine di occultare o agevolare la perpetrazione dei reati.
